



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 6 del 03/04/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE D'USO DEI PASCOLI MONTANI.

L'anno duemilaquindici, addì tre del mese di aprile alle ore 17:00, presso la sede comunale di Via San Marco 19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
TONSI MATTEO	Sindaco	SI
MORGANI GIANNI	Vice Sindaco e Assessore	SI
MAZZUCHELLI PAOLO	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott. Orizio Fabrizio Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Tonsi Matteo, nella sua qualità di Il Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO DI CONCESSIONE D'USO DEI PASCOLI MONTANI.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Comune di Savio dell'Adamello è proprietario di alcune malghe che vengono date in concessione d'uso;

VISTO il Capitolato di Concessione d'uso dei pascoli montani approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23/03/2012;

RITENUTO opportuno aggiornare il capitolato di cui sopra;

VISTO l'allegato capitolato elaborato allo scopo, composto di 32 articoli con annesso elenco delle Alpi interessate e delle loro caratteristiche;

ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare, siccome approva per ogni conseguente effetto, le modifiche evidenziate in rosso, al Capitolato di concessione d'uso dei pascoli montani di proprietà comunale in premessa citato composto di n. 32 articoli ed annesso elenco delle alpi e loro caratteristiche che, fa parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che il presente Capitolato sostituisce il capitolato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 23/03/2012;
3. di dichiarare la presente, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Il Sindaco
F.to Dott. Tonsi Matteo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29/04/2015 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Lì, 29/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Saviore dell'Adamello, 29/04/2015

Segretario Comunale
Dott. Orizio Fabrizio Andrea



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO
Provincia di BRESCIA

Via San Marco, 19 - CAP 25040
Tel. 0364.634131 Fax 0364.634669 Municipio - Tel. 0364.638100 Ufficio Valle
E-mail: info@comune.saviore-delladamello.bs.it - Cod. Fisc. 00951760172 - P. IVA.: 00590990982

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE D'USO
DEI PASCOLI MONTANI**

Art. 1

Il Comune di Savio dell'Adamello concede le alpi pascolive di sua proprietà, indicate nell'elenco descrittivo allegato in calce, alle condizioni contemplate nel presente Capitolato.

Art. 2

Le Alpi pascolive si intendono concesse a corpo e non a misura.
Di conseguenza il Comune di Savio dell'Adamello concedente viene sollevato da ogni responsabilità circa la superficie dell'alpe, rinunciando i concessionari ad ogni e qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie risultasse inferiore a quella indicata.

Art. 3

Di dare atto che si procede alla concessione mediante asta pubblica ai sensi dell'art.73, comma 1 lettera C) R.D. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a favore del soggetto che offrirà il canone annuo di locazione più vantaggioso per l'Amministrazione comunale che dovrà essere formulato esclusivamente in aumento rispetto a quello posto a base di gara

Il canone d'affitto, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita a partire dal secondo anno.

Art. 4

La gara sarà tenuta con le formalità prescritte dal Regolamento della Regione Lombardia D.d.u.o. in data 22/12/2003, n. 22767, le condizioni e le modalità della gara saranno rese note con appositi avvisi di gara.

Art. 5

La concessione della durata dell'affitto è stabilita in **anni sei** con inizio dalla data di stipula del contratto.

Art. 6

Entro 15 giorni dall' approvazione del verbale di gara, verrà predisposto apposito contratto riguardante l' utilizzo degli immobili oggetto di affitto, ovvero pascolo e fabbricati.

Tale contratto andrà sottoscritto unitamente al capitolato di affitto.

Ove, nel termine, previsto l'aggiudicatario non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all' uopo stabilito, l'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all' applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o quant'altro sia legato all'affitto, nel senso che, alla scadenza dei suddetti sei anni, l'aggiudicatario dovrà lasciare completamente libero quanto dato in affitto, consegnando le chiavi al responsabile dell'Ente proprietario.

E' fatto divieto del tacito rinnovo, nonché del subappalto.

Fermo restando che la natura e le caratteristiche dell'affitto sono descritti nell'apposito contratto e capitolato, per la durata dell'affitto e l'entità del canone si procede in deroga ai patti agrari.

A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, l' affittuario dovrà produrre prima della stipula del contratto una cauzione, per un ammontare pari ad una annualità del canone di affitto, sotto forma o di versamento presso la tesoreria dell'Ente o di fidejussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente proprietario, che dovrà espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna della malga.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza dell'affitto, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

Se l'affittuario non dovesse versare il corrispettivo delle penalità previste dal capitolato d'affitto, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, la proprietà potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del affittuario (qual'ora il deposito cauzionale avverrà mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Il affittuario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E' pure a carico del affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente proprietario, con vincolo a favore di questo.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui importi di massimale non potranno essere inferiori rispettivamente a € 1.500.000,00 e € 500.000,00, dovranno essere consegnate all'Ente proprietario in sede di sottoscrizione del contratto; analogamente dicasi per le quietanze di pagamento del premio annuale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 7

L'Ufficio Tecnico e un Funzionario del Consorzio Forestale, permettendo la stagione, sono incaricati ogni anno solare di provvedere, prima della monticazione, alla consegna del pascolo e fabbricati, redigendo un apposito verbale da sottoscrivere da parte degli intervenuti all'operazione.

Alla fine della monticazione sarà ripresa in consegna la malga e dovrà essere redatto un apposito verbale di riconsegna, dall'Ufficio Tecnico e dal Funzionario del Consorzio Forestale.

Dopo avere effettuato il controllo delle zone concesse, qualora si sia ottemperato a tutte le disposizioni impartite, verrà restituita a fine contratto la cauzione di garanzia.

Alla scadenza dell'affitto, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che l' affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con l' affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Art. 8

La concessione si dà a corpo e non a misura con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo, senza che ne derivi in comodo o spese del Comune di Savio dell'Adamello proprietario e si intende fatta a rischio e pericolo del concessionario.

Art. 9

Il carico totale delle Alpi pascolive non dovrà superare il numero di paghe e dei giorni di monticazione per ognuna indicati nel prospetto di cui all'art. 1 allegato in calce al presente Capitolato.

Art.10

Il periodo massimo di monticazione é fissato in giorni 90 annui e potrà iniziarsi, di regola, con il giorno 1 del mese di giugno di ogni anno, stagione permettendo.

Art.11

Tutte le alpi pascolive sono gravate da uso civico, (come da nota del Commissariato Regionale per la liquidazione degli usi civici, come da nota dello stesso in data 27/08/1974 n. 272 , e da ulteriore documentazione precedente agli atti di questo Comune)

Tutte le alpi pascolive per quanto sopra sono riservate agli allevatori del Comune di Savio dell'Adamello. Potranno partecipare alla gara:

- A) Le imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli singoli o associati e/o coltivatori diretti.
- B) Le cooperative agricole.
- C) Associazioni temporanee.

Nel caso di associazione temporanea, i soggetti dell' associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà la malga, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell' associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, ovvero pari al periodo di affitto della malga.

Tuttavia il prezzo per "paga" non potrà essere inferiore a quello che verrà fissato dall'Amministrazione Comunale.

Le gare saranno precedute da incontri con gli allevatori del Comune e/o dalla pubblicazione di avvisi pubblici nei quali si richiede di manifestare l'interesse alla concessione, qualora ne risulti l'interesse da parte di un unico allevatore la concessione potrà avvenire direttamente, qualora non vi sia un accordo tra gli allevatori si procederà mediante asta pubblica ai sensi dell'art.73, comma 1 lettera C) R.D. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero a favore del soggetto che offrirà il canone annuo di locazione più vantaggioso per l'Amministrazione comunale che dovrà essere formulato esclusivamente in aumento rispetto a quello posto a base di gara

Ad ogni allevatore potrà essere concessa una sola malga.

Qualora non vi siano allevatori del Comune interessati, le gare saranno estese anche agli altri allevatori non del Comune di Savio dell'Adamello.

Art.12

Il bestiame non potrà accedere al pascolo senza che per esso sia prodotto il certificato sanitario del luogo di provenienza, in mancanza, il bestiame sarà respinto e le spese inerenti saranno ad esclusivo carico del concessionario. E' vietato monticare animali affetti da malattia contagiosa di qualsiasi genere. Sviluppandosi malattie nel luogo, il concessionario é obbligato a denunciare immediatamente al Sindaco e presentarsi subito a compiere regolarmente ciò che gli viene prescritto, dall'Autorità Sanitaria. Verificandosi verso la stagione dell'alpeggio malattie del bestiame, il concessionario darà immediato avviso a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria. I suini monticati dovranno essere ferrati al grifo.

Art.13

Sono a carico del concessionario la ripulitura, la disinfestazione della flora ammoniacale ecc. secondo le indicazioni del Comune di Savio dell'Adamello per ogni alpe concessa e del Funzionario del Consorzio Forestale che, in sede di consegna superlocale, stabilirà la zona da ripulire, da disinfestare dalla flora ammoniacale, da trasformare a prato falciabile e comunque da migliorare nel periodo della concessione il Tecnico Comunale, con il personale del Consorzio Forestale dovrà, all'inizio della stagione monticatoria, recarsi in alpe per accertare quali altri lavori debbono nell'anno essere eseguiti dal concessionario.

Art.14

Il concessionario é obbligato a mantenere sempre in buono stato di godimento, a esclusive sue spese, le strade che servono di accesso all'alpe, le cascine, le casere ed i mezzi di abbeveraggio (cisterne, abbeveratoi, fontane, pozze ecc.) e qualunque altro manufatto in conformità alle consuetudini locali ed alle disposizioni del Codice Civile; il Comune di Saviore dell'Adamello si riserva di supplire, se crederà, a spese del concessionario. In particolare é fatto obbligo al concessionario di eseguire alla fine della stagione monticatoria, il puntellamento dei tetti dei fabbricati per prevenire i danni della neve, di vuotare gli abbeveratoi e di convogliare l'acqua degli acquedotti negli appositi scarichi e ripulire accuratamente le fontane adiacenti o in concessione al concessionario e ciò per pervenire il gelo. Resta a carico del Comune di Saviore dell'Adamello il ripristino dei manufatti stessi quando, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario (incendi, valanghe, uragani ecc.) fossero in tutto rovinati o resi inservibili.

Per l'apertura di nuove strade il concessionario dovrà ottenere il permesso dal Comune e le relative autorizzazioni previste dalla legge. Durante il periodo di monticazione il concessionario resta responsabile in senso amministrativo; indipendentemente alla procedura legale, di tutti i danni che venissero cagionati agli stabiliti dati in concessione, a meno che non ne indichi gli autori e provi di non essere responsabile.

Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscono per suo conto, sia nella custodia degli animali che in qualsiasi circostanza.

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel piano di gestione alpeggi (se esiste), nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L'affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del affittuario sono a carico dello stesso.

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto. L'affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta e ricevimento di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sulla malga.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art.15

Resta assolutamente vietato al concessionario di alterare o rimuovere termini, opere e siepi di confine.

Art.16

Sull'alpe deve rimanere permanentemente un custode per ogni gruppo di 20 capi bovini.

I custodi saranno particolarmente tenuti a regolare razionalmente il godimento dell'erba, in modo che non venga sciupata la minima quantità. Perciò il bestiame, diviso in mandrie, dovrà essere sempre condotto ben unito e sorvegliato sul pascolo, procedendo gradatamente dalle regioni più basse delle alpi e salendo fino alle cime per poi ridiscendere a pascolare il nuovo germoglio. Nella necessità il pascolo sarà suddiviso in più stazioni di estensione commisurata alla loro capacità foraggiera e da godersi in ogni anno, periodicamente nell'ordine stabilito. Per evitare calpestii di erba, ciascun scomparto verrà a sua volta frazionato in sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino alla completa utilizzazione dell'erba.

Una zona scelta nella prossimità del fabbricato dovrà essere riservata per il pascolo delle mandrie nelle giornate piovose.

Se il funzionario del Consorzio Forestale lo riterrà necessario, sentito il Comune di Saviore dell'Adamello, dovrà essere designato e formato un prato falciabile, atto a produrre fieno sufficiente per mantenere l'intera mandria per alcuni giorni. Detto fieno dovrà essere consumato tutto sull'alpe e dovrà servire di scorta per i giorni burrascosi, quando non fosse possibile condurre il bestiame al pascolo e per dare al bestiame una razione supplementare nei primi ed ultimi giorni dell'alpeggio.

Art.17

Il concessionario dovrà migliorare e non deteriorare l'area pascoliva.

Il letame dovrà essere distribuito sull'alpe a mezzo dei canali di acqua fertirriganti ovvero, dove ciò non sia possibile, verrà raccolto e deposto nell'apposita concimaia per essere, a fine stagione, distribuito uniformemente nelle particelle che determinerà con il responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Qualora non esistesse una concimaia, indispensabile per una razionale raccolta e conservazione del letame, il concessionario sarà tenuto a provvedere per la sua costruzione restando eventualmente a carico dell'Ente proprietario soltanto le eventuali manutenzioni stagionali.

Nei 10 giorni successivi alla monticazione del bestiame, tutto il letame residuo negli stalloni o comunque sparso nell'alpe, verrà sminuzzato e sparpagliato uniformemente nella particella assegnata, all'ingrosso per quello trasportabile e nel terreno circostante per quello non facilmente trasportabile.

Il concessionario dovrà inoltre disporre l'immandramento in tutte quelle località in cui è appena possibile il pernottamento del bestiame, mirando ad accrescere ed allargare i grassi con i cosiddetti "parchi" o "barec" mobili che saranno spostati ogni 3 o 5 giorni da punto a punto continui, per modo che le particelle nello stesso anno formino un unico comprensorio. E' facoltà del concessionario importare letame da zone diverse dall'alpeggio a fine monticazione per concimare più migli pascolivi.

Il letame prodotto nei "barec" dovrà venire trasportato e distribuito giornalmente a cura - del concessionario nelle particelle designate. Sui tratti dell'alpe ai quali più difficilmente potrà essere esteso il beneficio degli ingrassi come sopra disposti, il concessionario avrà cura di fare riposare di giorno le bestie, spargendo poi subito le deiezioni e spostando opportunamente i luoghi del riposo meridiano. La ripartizione dell'ingrasso verrà eseguita in modo che il concime prodotto in 3 notti da 10 mucche sia distribuito su una estensione di tre are di terreno.

Tutte le ceneri prodotte sull'alpe dovranno essere sparse come concime nei luoghi ove non può essere fatto l'immandramento..

La ripulitura da cespugli dovrà essere fatta mediante estirpo ed abbruciamento dei cespugli stessi e la cenere dovrà essere sparsa sulla superficie ripulita.

La ripulitura dei sassi (spietramento) dovrà essere fatta mediante raccolta degli stessi, che dovranno poi essere seppeliti od ammucciati e portati possibilmente ove vi è produzione erbosa.

Essi dovranno servire ad erigere muri di difesa nelle località ove li animali pascolanti, a motivo della forte pendenza del terreno, rischiano di cadere, saranno inoltre utili per la costruzione dei muri divisionali e per la formazione di terrazzamenti; potranno essere portati lungo il perimetro dei pascoli o venire sotterrati nei luoghi di leggero pendio, purché siano ricoperti di terra e zolle erbose estratte nel fare la fossa e, dove occorrerà, si impiegheranno per costruzioni o per consolidare frane.

Solo in casi eccezionali si faranno cumuli, non mai inferiori ad 1 metro cubo ciascuno. Dopo lo spietramento ed il decespugliamento, la superficie deve essere abbandonata cosparsa di letame, qualunque sia a distanza dalle concimaie. Nei tratti infestati da flora ammoniacale il concessionario dovrà praticare, a proprie spese, lo scasso del terreno per l'estirpamento delle radici eseguendo i lavori sulla superficie che verrà indicata ogni anno nel verbale di consegna e di verifica. Su tutta la superficie a flora ammoniacale si praticheranno ripetute falciature anticipate, onde impedire il rinnovamento di detta flora mediante seminazione naturale.

Art.18

Per ogni animale in più del carico concesso il concessionario sarà tenuto alla pena pecuniaria pari a tre quintali di fieno maggengo se trattasi di animale valutato una paga o più.

Il concessionario dovrà inoltre smonticare gli animali eccedenti entro le 24 ore dal rilievo.

Per sconfinamenti dei limiti fissati, il concessionario sarà tenuto ad una pena pecuniaria pari a un terzo del canone annuale.

Per ogni animale trovato fuori dai limiti. Per ogni capo di bestiame prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio, la pena pecuniaria sarà pari ad un quarto del canone annuale ed il concessionario dovrà, inoltre, smonticare gli animali entro 24 ore dal rilievo.

Per il rifiuto e la mancata facilitazione del contamento dei capi, la pena pecuniaria da stabilirsi di volta in volta sarà non superiore a un decimo del canone annuale. L'inosservanza delle norme di cui all'art.17 relative all'ingrasso dell'alpe importa le seguenti sanzioni: il letame che dopo dieci giorni successivi all'alpeggio si trovasse inutilizzato nell'alpe, verrà fatto spargere dall'Ente proprietario a spese del concessionario e verrà inoltre applicata allo stesso una pena del 30% sull'importo della spesa.

Per il mancato spargimento del letame durante il periodo dell'alpeggio verrà applicata una pena pecuniaria pari al valore di un decimo del canone annuale per ogni ettaro non concimato, da computarsi in via inappellabile con il Funzionario del Consorzio Forestale, d'accordo con l'Amministrazione Comunale. Qualora il concessionario non esegua od esegua male i lavori di cui all'art. 14, provvederà il proprietario stesso a spese del concessionario ai quale, per la inosservanza, verrà applicata una penale pari al 30% dell'importo dei lavori stessi.

Art.19

Lo strame per lettieri può essere raccolto soltanto nella quantità necessaria per la buona tenuta degli animali. La raccolta è permessa nei luoghi prestabiliti e fissati nel verbale di consegna. Per le infrazioni di dette norme, sarà corrisposta una pena pecuniaria, da stabilirsi di volta in volta, non superiore al valore di quintali otto di fieno maggengo.

Art.20

E' vietato asportare dalle malghe il fieno ivi ancora esistente al momento dello scarico. Per l'infrazione di detta norma sarà corrisposta una pena pecuniaria da calcolarsi in base al valore del fieno asportato, maggiorato del 50%.

Art.21

Il concessionario è obbligato a prevenire i fenomeni di frane nei pascoli, apprestando piccole opere di consolidamento ed escludendo da dette zone ogni genere di pascolo. Il concessionario dovrà solcare piccole canalette per regimentare l'acqua piovana o l'acqua di sorgente ove necessario per limitare l'insorgere di piccoli smottamenti e creare danno nelle zone pascolive e alle strade e sentieri adiacenti alla malga. Qualora le dette zone e quelle in cui la cotica erbosa è più povera, superino il 10% della superficie di pascolo, il concessionario avrà diritto ad un congruo indennizzo.

Art.22

Durante la gestione della malga, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

L'affittuario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività agrituristica).

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività d'alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo d'affitto, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art.23

Per le infrazioni alle norme prescritte al presente Capitolato di concessione per le quali non è specificata la penalità, verrà applicata una pena pecuniaria, da stabilirsi di volta in volta dal Comune, mai superiore ad un terzo dell'affitto.

Art.24

Il legname strettamente necessario per il riattamento delle cascine ed edifici annessi all'alpe e la legna per uso del

caseificio e cottura vivande, verranno annualmente assegnati, nei limiti consentiti dal bosco, dal Comune di Savioere dell'Adamello previa domanda del concessionario. Egli non potrà utilizzare altri prodotti forestali all'infuori di quelli assegnatigli. La concessione sarà gratuita.

Art.25

Il concessionario é ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno che potrà essere eventualmente arrecato alle piante radicate nei boschi situati entro il confine della malga, boschi che verranno regolarmente consegnati all'atto della concessione. Il pascolo delle capre verrà regolato dalle disposizioni delle prescrizioni di massima o di polizia forestale vigenti in provincia, e sarà vietato nei boschi e nei cespugliati e negli altri luoghi in cui venisse proibito dalle competenti autorità. .

Art.26

Qualsiasi intervento o lavoro di qualsiasi natura che il concessionario intendesse eseguire, con esclusione dei lavori prescritti all'atto della consegna, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Savioere dell'Adamello.

Art.27

Nel caso in cui l'alpeggio non venga monticato dal concessionario il Comune di Savioere dell'Adamello tratterà oltre al canone di concessione, anche la cauzione versata dal concessionario e ciò anche allo scopo di cautelarsi contro i danni che la mancata monticazione arreca al pascolo.

Art.28

Il comune di Savioere dell'Adamello proprietario dell'alpeggio "Malga Lincino-Tolle" si riserva la facoltà nel periodo che va dal 20 luglio al 20 di agosto di riservarsi una parte di area meglio identificato nei mappali n. 62 e 59 del Foglio 28 (come da cartografi allegata) per una superficie di c.a. mq. 3.500,00 a campeggio temporaneo per SCOUT. Inoltre nella struttura adibita ad alpeggio in località Tolle nella parte ovest con accesso autonomo è stato realizzato un servizio igienico composto da n.2 bagni e n.2 docce, un atrio con lavabo, che verrà lasciato a disposizione appositamente ai fruitori del campeggio temporaneo e dai turisti presenti in loco.

Art. 29

Nella conduzione della malga l'affittuario deve adempiere ai seguenti impegni:

- a) Per tutte le Alpi pascolive che saranno riservate agli allevatori del Comune di Savioere dell'Adamello, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, dovrà essere monticato anche quello proveniente da aziende situate nel territorio del Comune in cui è ubicata la malga, il prezzo per singolo capo di bestiame sarà stabilito o nelle riunioni con gli allevatori o in contraddittorio tra il conduttore e l'Amministrazione Comunale;
- b) il bestiame monticato dovrà essere registrato sull'apposito "registro di monticazione";
- c) il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere provvisto di libretto sanitario oppure dovrà esserci specifica autodichiarazione;
- d) il latte prodotto dovrà essere lavorato in alpeggio, nel rispetto delle linee d'indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta Regionale n° 42036 del 19/03/99 riguardante le linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n° 54/97;
- e) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto degli artt. 26, 27, 28 del Regolamento Regionale 23.02.1993, n°1, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- f) gli equini al pascolo libero non dovranno essere ferrati;
- g) i suini dovranno essere contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- h) i cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;
- i) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga potrà essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti;
- j) l'affittuario dovrà, entro il 10 novembre di ogni anno, compilare e inviare alla proprietà e alla comunità montana, sul cui territorio è ubicata la malga, la scheda alpeggio predisposta dalla Regione Lombardia, con la quale fornire informazioni relative al numero dei capi di bestiame monticati distinti per tipologia, il periodo di monticazione, i nominativi, il numero e l'età delle persone presenti in alpe, ecc.;
- k) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, all'affittuario è fatto obbligo annualmente di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti,

- pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - effettuare almeno uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei pascoli grassi ed attorno ai fabbricati;
 - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole dell'arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia o ammucciarlo in una fossa scavata nel terreno, previa eventuale autorizzazione per il vincolo idrogeologico, adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucciato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre;
- provvedere prima della demonticazione al puntellamento dei tetti dei fabbricati onde scongiurare danni causabili da precipitazioni nevose abbondanti;
- l) l'affittuario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
- dovrà far pervenire all'Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo all'affittuario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
- m) l'affittuario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quando anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto, qual'ora non sia stato informato del rischio.

Art. 30

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività d'alpeggio, è vietato:

- a) asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
- c) il pascolo vagante;
- d) mandrare il bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- e) il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- f) l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito e alla lavorazione del latte;
- g) depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- h) il pascolo con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- i) la circolazione di veicoli non autorizzati;
- j) l'uso dei fabbricati oggetto dell'affitto, da parte di persone estranee alla conduzione dell'alpeggio (art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59); eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e al concedente.

Art. 31

L'affittuario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente capitolato, sia per la violazione delle norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale 23.02.93, n° 1 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione, di cui all'art. 25 della l. r. 22 dicembre 1989, n. 80".

Le penalità previste dal presente capitolato in caso di violazione delle norme di cui al regolamento regionale citato hanno natura contrattuale e sono completamente indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Art. 32

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a, b, c, e, f, g, i, j, k, l: € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera l, primo trattino: € 300,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c, d,: € 300,00 per ogni inadempienza.
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a: € 500,00;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c, e, f: € 200,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere b, d, g, h, i, j: €100,00 per ogni inadempienza;

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato, a giudizio dell'ufficio competente del Comune di Savio e del Consorzio Forestale competente per territorio, potrebbe comportare la immediata risoluzione del contratto e l'esclusione dalla partecipazione a gare ufficiali per la concessione in uso di pascoli di proprietà del Comune di Savio dell'Adamello, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Si prega di voler restituire, copia della presente nota debitamente sottoscritta in segno di accettazione.

Per L'ente proprietario Sig.....

Per il Concessionario Sig.....

ELENCO DELLE ALPI PASCOLIVE COMUNALI DI CUI ALL'ART. 2 DEL CAPITOLATO

PER LA CONCESSIONE ED UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI

Denominazione dell'Alpi	Carico max in paghe	Giorni max di montic.	Indicazione di area o confinaria
MACESSO con SALARNO	70	90	Dalla cascata sopra Fabrezza salendo il Salarno, compresi i fianchi della Valle. (esclusa la Malga Bos)
LINCINO TOLLE	40	90	Dalle Croste fino in cima alle Scale dell'Adamè, foppa compresa.
CASENTIA	20	90	Dal "Nono ncuciat", ad ovest, fino alle rocce del Marsar ad est e dalle baite a valle sino alla cima.
FABREZZA	8	90	Zone intorno a Fabrezza fino alla cascata del Salarno, cioè al limite dell'area Macesso
BREGUZZO	50	80	Conca della Valle Cop di Breguzzo fino ai pascoli oltre il Chiese ad ovest.
CERUDINE	18	80	Conca del Lago di Cerudine fino al Copidello.
CAMPO	45	80	Conca del Lago di Campo, compreso Avolo e la zona ad est fino al Chiese.
RE DI CASTELLO	20	80	La conca fra i costoni nord e sud sotto al cima del Re di Castello, fino al Chiese.
MALGA BOS	8	90	Foglio 12 Mappale n12

Il presente Capitolato fa parte integrante dell'atto deliberativo di G.M. n. _____ del _____

Saviore dell'Adamello, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Orizio Fabrizio Andrea)

IL SINDACO
(Dott. Tonsi Matteo)